

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 29 settembre 2010

Circolare n. 8/2010

LA DETASSAZIONE DELLO STRAORDINARIO

1. Correlazione alla produttività

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 ha fornito una nuova e più estesa interpretazione della detassazione al 10% spettante per le somme corrisposte a titolo di straordinario correlato ad incrementi di produttività. Tale risoluzione, tuttavia, non chiariva i dubbi delle imprese su cosa si potesse intendere per incremento di produttività. In aggiunta, tale incremento sarebbe di difficile dimostrazione, e quindi causa di scarsa applicabilità della suddetta detassazione.

A seguito di questi dubbi, l'Agenzia delle Entrate congiuntamente con il ministero del lavoro, hanno precisato che qualsiasi forma di lavoro straordinario (quello che si applica alla generalità dei lavoratori, regolato dal Dlgs. 66/03) può essere detassata se l'azienda dichiara che è stato utile ad incrementare la competitività o, più precisamente, che "sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività", realizzando in tal modo una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione.

2. La prova della correlazione

Il problema che si pone è quello della prova, affinché possa essere dimostrata un'effettiva correlazione tra straordinario ed esigenze produttive. Per dimostrare tale correlazione, l'Agenzia delle Entrate e il ministero del lavoro asseriscono, richiamando la circolare 49 del 2008, che l'impresa deve documentare in forma scritta che determinate somme siano state assegnate al lavoratore dandogli comunicazione della motivazione della somma corrisposta.

In alternativa, l'azienda può fornire una dichiarazione con cui attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati al proprio andamento economico. Tali risultati non devono per forza aver prodotto un utile per impresa o professionista, è sufficiente che la prestazione di lavoro straordinario abbia fornito un'utilità complessiva sganciata da logiche squisitamente finanziarie.

3. Adempimenti

Questo criterio di determinazione della somma, legato agli incrementi di produttività, vale a partire dal 2009 e si applica entro il limite di importo complessivo di 6mila euro (unitamente alle altre somme già detassate), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2008, a 35mila euro lordi.

Il datore di lavoro verifica quindi che il reddito del dipendente per l'anno di riferimento non sia superiore ai 35mila euro lordi (il datore di lavoro acquisisce dal dipendente il modello reddituale o in alternativa una autocertificazione). Verifica poi la "detassabilità" delle erogazioni, stante nella presenza o meno di motivazioni documentate allo straordinario o di una certificazione dell'azienda (vedi sopra), ed ancora verifica il nesso tra il periodo di corresponsione della erogazione ed il periodo di effettuazione della prestazione che ha dato luogo all'incentivo. Al termine di queste fasi, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, il datore di lavoro procede alla detassazione fino al limite di 6mila euro.

4. Recupero arretrati

Il lavoratore può richiedere un rimborso delle maggiori imposte pagate negli anni 2008 e 2009, mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.

A questo punto il datore di lavoro indicherà nel CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione richiede che il datore di lavoro riporti ne CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato a seguito della risoluzione 83 del 2010.

Lorenzo Perinetti